

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del 15 novembre 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 1962¹ sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 3a cpv. 1 secondo periodo, cpv. 3 e 4

¹ ... Al trasporto di fanciulli fino all'età di dodici anni si applicano i capoversi 3 e 4.

³ I fanciulli al disotto di sette anni devono essere assicurati con un dispositivo di sicurezza per fanciulli (ad es. seggiolino) omologato in base al regolamento ECE n. 44².

⁴ I fanciulli dai sette ai dodici anni devono essere assicurati con un dispositivo di sicurezza per fanciulli omologato in base al regolamento ECE n. 44 oppure con le cinture di sicurezza a disposizione.

Art. 3b cpv. 1 Nota del regolamento ECE n. 22

RS **741.41** Allegato 2

Art. 5 cpv. 1, 2 e 2^{bis}

¹ La velocità massima è di:

- a. 80 km/h per:
 1. gli autoveicoli pesanti, escluse le automobili pesanti,
 2. gli autotreni,
 3. gli autoarticolati,
 4. i veicoli con pneumatici spikes;
- b. 60 km/h per i trattori industriali;

¹ RS **741.11**

² RS **741.41** Allegato 2

- c. 40 km/h per:
 - 1. la rimorchiatura, anche se una parte del veicolo rimorchiato grava su un carrello di sostegno o sul veicolo trattore; in casi speciali, l'autorità competente può autorizzare una velocità di rimorchiatura più elevata, segnatamente se un dispositivo rigido di traino assicura lo sterzo del veicolo rimorchiato,
 - 2. il traino di un carrello di sostegno non carico; in casi speciali, l'autorità competente può permettere una velocità più elevata, segnatamente per interventi sulle autostrade o sulle semiautostrade;
 - d. 30 km/h per:
 - 1. il traino di rimorchi agricoli non immatricolati,
 - 2. il traino di rimorchi agricoli immatricolati, nella misura in cui nella licenza di circolazione non sia ammessa una velocità superiore,
 - 3. veicoli con ruote metalliche o con gomme piene.
- ² Sulle autostrade e semiautostrade la velocità massima è limitata a 100 km/h per:
- a. autobus, esclusi gli autobus snodati;
 - b. autoveicoli pesanti adibiti ad abitazione.

^{2bis} *Abrogato*

Art. 57 cpv. 2 secondo periodo

² ... Il carico, i portacarichi, le attrezzature di lavoro e oggetti analoghi non devono celare né le targhe né i dispositivi d'illuminazione.

Art. 58 cpv. 5 primo periodo

⁵ I veicoli a motore trainanti carichi o rimorchi che impediscono la visibilità devono essere muniti esteriormente a sinistra e a destra di un retrovisore che consenta al conducente di osservare la carreggiata a lato dei carichi o dei rimorchi e verso il retro su una distanza di 100 m al minimo. ...

Art. 60 cpv. 2 e 3

² Il numero di persone trasportate in e su veicoli a motore non deve superare quello dei posti autorizzati.

³ *Abrogato*

Art. 65 rinvio all'articolo

(art. 9 cpv. 2 LCStr)

Art. 65a secondo periodo

... Questa disposizione non è applicabile ai veicoli a motore agricoli e alle combinazioni di veicoli agricoli.

Art. 66 rinvio all'articolo

(art. 9 cpv. 2 LCStr)

Art. 73 cpv. 2 lett. d

² Il carico non deve sporgere lateralmente dai veicoli a motore a ruote simmetriche e dai rimorchi. Vigono le seguenti eccezioni:

- d. velocipedi fissati dietro ai veicoli a motore, a condizione che la loro sporgenza non superi i 20 cm da una parte e dall'altra (art. 38 cpv. 1^{bis} OETV) e non superino la larghezza massima di 2 m.

Art. 78 cpv. 1 ultimo periodo, cpv. 2 e 2^{bis}

¹ ... Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi.

² Per i viaggi in cui sono superati la larghezza, l'altezza o il peso massimi sono ammessi soltanto permessi unici. I permessi duraturi possono tuttavia essere rilasciati nei seguenti casi:

- a. trasporti in relazione fra di essi effettuati sulla stessa tratta;
- b. trasferimento, trasporto e utilizzazione di veicoli di lavoro entro il territorio cantonale;
- c. utilizzazione di veicoli cingolati per la preparazione di piste; i permessi duraturi per questo tipo di veicoli possono essere rilasciati con il consenso dei Cantoni interessati anche per regioni di sport invernali che comprendono diversi Cantoni;
- d. trasporto di merci indivisibili entro il territorio cantonale;
- e. trasporto di carri ferroviari e unità di carico nel trasporto combinato non accompagnato (art. 83) entro il territorio cantonale e, con il consenso dei Cantoni interessati, anche per tratte fuori del Cantone; il peso effettivo può essere al massimo di 44 tonnellate.

^{2bis} Per gli autoveicoli di lavoro la cui sporgenza anteriore non supera i 4 m e per i veicoli agricoli con pneumatici larghi (allegato 3 n. 3 OETV), il permesso duraturo può essere iscritto nella licenza di circolazione come decisione dell'autorità, sempreché siano adempiute le altre prescrizioni concernenti pesi e dimensioni.

Art. 87 cpv. 3 lett. d e f

³ Sono equiparati ai trasporti per l'esercizio di un'azienda agricola:

- d. i trasporti di legna da ardere e di quella proveniente dalle foreste patriziali effettuati tra la foresta e il primo destinatario;
- f. le corse gratuite per scopi di pubblica utilità o per la conservazione di vecchi veicoli agricoli che servono come beni culturali tecnici.

Art. 91 cpv. 4 lett. e nonché cpv. 6

⁴ Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:

- e. i trattori industriali, i carri con motore e i carri di lavoro come anche i loro rimorchi, nella misura in cui i veicoli siano utilizzati esclusivamente per trasporti agricoli durante le ore di divieto di circolare (art. 86 segg.).

⁶ *Abrogato*

Art. 92 cpv. 3, 4 secondo periodo e cpv. 7

³ I permessi di circolare la notte, alle condizioni menzionate al capoverso 1, sono rilasciati:

- a. per il trasporto di derrate alimentari (art. 3 della legge federale del 9 ottobre 1992³ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, LDerr), che non sono congelate, riscaldate a temperatura ultra alta o sterilizzate (art. 11 e 13 dell'ordinanza del 1° marzo 1995⁴ sulle derrate alimentari, ODerr) e la cui data di consumo (art. 25 e 26 ODerr) non supera i 30 giorni;
- b. per il trasporto di animali da macello e cavalli da competizione;
- c. per il trasporto di fiori recisi;
- d. per il trasporto di materiale da circo, materiale per fiere e mercati, strumenti d'orchestra, scenari di teatro e simili;
- e. per il trasporto di quotidiani con contenuto redazionale e di invii postali nel quadro del mandato legale di prestazioni come anche per viaggi riguardanti servizi televisivi d'attualità;
- f. per corse destinate a lavori di costruzione e manutenzione di strade e ferrovie come anche di linee industriali (ad es. linee elettriche, idriche, di telecomunicazione);
- g. per spostamenti di veicoli e trasporti speciali che ostacolano la circolazione.

³ RS 817.0

⁴ RS 817.02

⁴ ... Se due giorni consecutivi cadono sotto il divieto di circolare la domenica (art. 91 cpv. 1), può essere rilasciato un permesso per il trasporto di derrate alimentari il secondo giorno (cpv. 3 lett. a).

⁷ Per ciascun trasporto autorizzato, un quarto del volume di carico può essere occupato da altre merci.

Art. 93 cpv. 2

² Il permesso, compilato sul modulo «Permessi speciali» (art. 150 cpv. 2 lett. f dell'ordinanza del 27 ottobre 1976⁵ sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, OAC), deve contenere indicazioni circa la natura della merce trasportata, i luoghi di carico e di destinazione, l'itinerario e il giorno del trasporto.

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

² Gli articoli 3a capoverso 1 secondo periodo, capoversi 3 e 4 nonché 60 capoversi 2 e 3 entrano in vigore il 1° gennaio 2002.

15 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2379